



## **Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 160 del 19/12/2002**

COMUNE DI CAPURSO (Bari) DECRETO 6 dicembre 2002, n. 4

Indennità d'esproprio.

IL CAPO SETTORE TECNICO

Omissis

DECRETA

Articolo 1

Le indennità di esproprio relative ai terreni occupati d'urgenza, così come in premessa descritto, per l'acquisizione delle aree necessarie alla realizzazione dei lavori di bonifica di sito inquinato e recupero ambientale con realizzazione di verde attrezzato, sono determinate così come riportato nelle schede allegate al presente decreto, del quale formano parte integrante e sostanziale, al lordo delle ritenute fiscali di cui all'art. 11 commi 5 e seguenti, della Legge n. 413 del 30 dicembre 1991, ove operanti.

Articolo 2

Qualora intendano accettare dette indennità, le Ditte catastali aventi diritto, dovranno darne comunicazione scritta anche ai fini della cessione volontaria dei terreni da espropriare, entro il termine di cui al successivo articolo 5.

Articolo 3

In caso di accettazione espressa, la Ditta catastale ha diritto all'indennità, come determinata nella scheda di calcolo allegata, previa presentazione di dichiarazione (resa nei modi e nei termini di cui alla vigente normativa in materia di autocertificazione) con la quale attesti che l'immobile occupato è nella piena e libera proprietà della Ditta medesima, nonché di formale impegno a sottoscrivere la cessione volontaria. In tal caso, per i terreni a vocazione agricola, saranno corrisposte le maggiorazioni di cui alla Legge n. 865/71, art. 12 o art. 17 (se la Ditta esproprianda risulta essere in possesso dei requisiti previsti) e, per i terreni a vocazione edificatoria, non sarà applicata la riduzione del 40% ai sensi dell'art. 5 bis, comma 2, della Legge n. 359/1992.

#### Articolo 4

Alle Ditte catastali aventi diritto spetta, ai sensi dell'art. 20 della precitata Legge n° 865/1971, l'indennità di occupazione temporanea che sarà determinata, in sede di liquidazione dell'indennità complessiva e definitiva, nella misura, (per le aree agricole) di un dodicesimo dell'indennità per ciascun anno di occupazione e (per le aree edificabili) con il criterio sussidiario degli interessi legali.

#### Articolo 5

La Ditta catastale dovrà ottemperare a quanto sopra riportato (comunicazione scritta di accettazione) entro i trenta (30) giorni successivi al ricevimento del presente decreto, fornendo il codice e relativo domicilio fiscale di ogni intestatario. Inoltre, dovranno essere forniti i dati relativi all'attività esercitata da ogni intestatario e - se coniugato - alla natura del rapporto patrimoniale tra coniugi (comunione o separazione legale dei beni). Da ultimo la Ditta catastale dovrà produrre una copia fotostatica del titolo di provenienza relativa all'immobile interessato dalla procedura espropriativa (compravendita, donazione, testamento, dichiarazione di successione, ecc...).

#### Articolo 6

In caso di silenzio, l'indennità offerta si intenderà rifiutata, e pertanto, sarà successivamente depositata presso la Tesoreria Provinciale dello Stato, così come indicato dalle Leggi n° 865/1971 e n° 359/1992, mentre la pratica espropriativa seguirà il suo corso secondo le disposizioni di legge. In particolare sarà richiesta la determinazione dell'indennità alla Commissione di cui all'art. 16 della L. 865/71, secondo le modalità di cui all'art. 15 della precitata legge.

#### Articolo 7

Il presente decreto verrà pubblicato per estratto sul B.U.R. Puglia e verrà notificato agli interessati secondo le norme previste per gli atti processuali civili (art. 11 della Legge n. 865/1971 e art. 31 della Legge n. 340/2000).

#### Articolo 8

Ai sensi dell'art. 3 della L. 241/90 s.m.i., si comunica che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di 60 (sessanta) giorni dall'avvenuta notifica. Si comunica altresì che, ai sensi dell'art. 19 della L. 865/71, entro 30 (trenta) giorni dall'eventuale avviso di deposito della relazione (se richiesta) della Commissione di cui all'art. 16 della precitata legge, è ammessa opposizione alla stima (effettuata dalla precitata Commissione) davanti alla Corte di Appello competente per territorio. Si comunica infine che il Responsabile del Procedimento è l'Ing. Giovanni Resta del Settore Tecnico Comunale.

Capurso, lì 19 dicembre 2002

Il Capo Settore Tecnico  
Ing. Giovanni Resta

Allegati:

INDENNITA' DI ESPROPRIAZIONE  
COMPLESSIVA OFFERTA

1) Ditta catastale: Manfredi Felice;

Foglio: n. 3;

Particellare: nn. 1217 - 1228 - 1236 - 1249 - 1269 - 1270 - 633 1272 - 622 - 1290 - 1216 - 1229 - 1237 - 1250 - 1271 - 1273 1291 - 623;

Superficie (mq): 3.927;

Caso A: Euro 5.702,46; Caso B: Euro 9.240,09; Caso C: Euro 11.060,42;

2) Ditta catastale: Lagioia Maria Antonietta - Lagioia Anna Maria;

Foglio: n. 3;

Particellare: n. 1301; Superficie (mq): 266; Caso A: Euro 189,67; Caso B: Euro 284,51; Caso C: Euro 569,01;

3) Ditta catastale: Sud Immobiliare Costruzioni S.r.l.;

Foglio: n. 3;

Particella/e: n. 1299;

Superficie (mq): 15;

Caso A: Euro 15,73; Caso B: Euro 23,59; Caso C: Euro 47,19.

CASO A: Indennità da depositare presso la Tesoreria provinciale dello Stato in caso di non accettazione di quanto offerto;

CASO B: Indennità da corrispondere alle Ditte espropriande in caso di accettazione di quanto offerto (con le maggiorazioni di cui all'art. 12 della L. 865/1971 - per le aree a vocazione agricola - e senza la decurtazione di cui all'art. 5-bis della legge 359/1992 - per le aree a vocazione edificatoria);

CASO C: Indennità da corrispondere alle Ditte espropriande in possesso dei requisiti di cui all'art. 17 della L. 865/1971, in caso di accettazione di quanto offerto (con le maggiorazioni di cui all'art. 12 della L. 865/1971 - per le aree a vocazione agricola - e senza la decurtazione di cui all'art. 5-bis della legge 359/1992 - per le aree a vocazione edificatoria).

---